

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 35/2020

del 20 marzo 2020

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/349]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:  
" — **32019 R 0989**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11)".
2. Dopo il punto 13zzzzzzzzzzj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione) è inserito il seguente punto:  
"13zzzzzzzzzzk. **32019 R 0989**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11)".

## Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*\*.

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(<sup>1</sup>) GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

